

Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e della legge regionale n. 87/1997 e ss. mm. per l'affidamento del "servizio di raccolta di RSU nella metodologia della raccolta differenziata" - CIG: 76158183D4

-RINNOVO -

SCRITTURA PRIVATA

Il giorno della stipula è quello corrispondente alla data dell' ultima delle firme digitali apposta dalle parti

Tra

- CIACCI Alessio nato a Lucca il 15/02/1980, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della società infrascritta, il quale dichiara di agire non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società denominata "**ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' PER AZIONI**" con sede in Capannori (LU), frazione Lammari, via S. Cristoforo, n. 82, capitale sociale euro 557.062,40 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 01052230461, numero R.E.A. LU-155525, nella legale rappresentanza della medesima, in virtù dei poteri allo stesso conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/03/2021 (d'ora in avanti anche solo ASCIT);

e

- LAPICCIRELLA Daniele nato a Lucca (LU) il giorno 18 ottobre 1971, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della società infrascritta, il quale dichiara di agire non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società denominata "**SO. & CO. (Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale**" (d'ora in avanti anche solo Appaltatore) con sede in Lucca (LU), via Enrico Mattei, n. 293/F, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 01748240460, numero R.E.A. LU-168779, nella legale rappresentanza della medesima, in virtù dei poteri allo stesso conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/06/2021.

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 1462 del 6 giugno 2018 prot. n. 5354 si specificava di effettuare apposita procedura aperta per l'affidamento dell'appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e della legge regionale n. 87/1997 e ss. mm. per l'affidamento del "servizio di raccolta di RSU nella metodologia della raccolta differenziata";

- la sopra citata determina disponeva l'affidamento del servizio mediante gara con procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa riservata ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016;

- è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell'appalto l'Impresa **SO. & CO.**

(Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, con un punteggio complessivo di 100/100;

- che l'impresa ha dichiarato di concorrere per la seguente società consorziata esecutrice: **Il Ponte Società Cooperativa Sociale** con sede in Lucca (LU) via E. Mattei, n. 271, CF e PIVA 01586560466;

- ha partecipato l'offerta di eseguire il servizio in parola per un importo netto pari ad euro 1.765.737,39

(unmilionesettecentosessantacinquemilasettecentotrentasette virgola trentanove) IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per un periodo di anni 2 (due) ed un eventuale prolungamento di anni 2 (due), il tutto come risulta dall'offerta presentata in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria e che in copia viene allegata al presente atto sotto la lettera "A";

- che Ascit SpA, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2021 ha autorizzato l'utilizzo dell'opzione di Rinnovo dell'affidamento del servizio per ulteriori anni 2;

- sono stati acquisiti da ASCIT tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, nonché il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell'Impresa aggiudicataria e della consorziata esecutrice;

- è stata acquisita la certificazione della CCIAA di Lucca, attestante l'insussistenza, a carico del signor LAPICCIRELLA Daniele nato a Lucca (LU) il giorno 18 ottobre 1971, codice fiscale LPCDNL71R18E715J, Presidente e Legale Rappresentante dell'Impresa **SO. & CO. (Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale** con sede legale in sede in Lucca (LU), via Enrico Mattei, n. 293/F, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575/1965;

- è stata acquisita la certificazione della CCIAA di Lucca, attestante l'insussistenza, a carico del signor FRATI Angelo nato a Peccioli (PI) il giorno 3 gennaio 1960, codice fiscale FRT NGL 60A03 G395 L, Presidente e Legale Rappresentante dell'Impresa **Il Ponte Società Cooperativa Sociale**, con sede in Lucca (LU), via E. Mattei, n. 271, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575/1965;

- in attuazione del D.L. n. 223/06 convertito in L. n. 248/06 il committente ha ottenuto conferma in ordine alla regolarità contributiva della ditta aggiudicataria e della consorziata esecutrice;

- al finanziamento della fornitura appaltata si provvede con risorse proprie; stante quanto sopra premesso, tra i suindicati comparenti, di comune accordo, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 Premesse

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

La società ASCIT Servizi Ambientali S.p.A., come sopra rappresentata dal Presidente Sig. Alessio Ciacci, conferisce all'Impresa **SO. & CO. (Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale** con sede legale in sede in Lucca (LU), via Enrico Mattei, n. 293/F, come sopra rappresentata dal Presidente del CDA e Legale rappresentante, sig. LAPICCIRELLA Daniele, che accetta, l'appalto

relativo al servizio **di raccolta di RSU nella metodologia della raccolta differenziata** come meglio specificato nei dettagli tecnici di cui al capitolato tecnico e al disciplinare di gara.

Art. 3 Corrispettivo dell'appalto – Modalità dei pagamenti

1. Il corrispettivo complessivamente dovuto da ASCIT per l'esatto, tempestivo e diligente adempimento del presente contratto da parte di **SO. & CO. (Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale** è fissato in euro 1.765.737,39 (unmilionesettecentosessantacinquemilasettecentotrentasette virgola trentanove) IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per un periodo di anni 2 (due), decorrenti dalla data di scadenza del Contratto Originario.

2. I pagamenti saranno effettuati a seguito di regolare emissione di fattura elettronica della aggiudicataria entro 120 gg. A tal fine si precisa che il codice univoco SDI è il seguente: MJ10YNU.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010, l'impresa aggiudicataria fornisce, di seguito, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. nonché le generalità delle persone autorizzate ad operare su di essi, su cui transiteranno i pagamenti effettuati da ASCIT S.p.A., impegnandosi altresì a comunicare, entro sette giorni, ogni eventuale modifica;

- c.c. 000011024783 presso la banca BANCA POPOLARE ETICA IBAN IT05H0501802800000011024783;

Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in conto o a saldo sono:

- LAPICCIRELLA Daniele nato a Lucca (LU) il giorno 18 ottobre 1971, codice fiscale LPCDNL71R18E715J;
- la signora FLOSI Simona, nata a Pescia (PT) il giorno 20 marzo 1976, Codice fiscale FLS SMN 76C60 G491O;

4. ASCIT S.p.A., in caso di gravi inosservanze o di violazioni delle norme del presente capitolato, delle disposizioni di legge o regolamentari o comunque di provvedimenti dell'autorità pubblica da parte dell'Appaltatore, potrà sospendere i pagamenti a suo insindacabile giudizio, fintantoché le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non costituisca motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all'incameramento della cauzione definitiva prestata.

5. Gli importi complessivi dovuti da ASCIT a titolo di corrispettivo per l'attività svolta da **SO. & CO. (Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale** nel biennio potranno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 298 e 145 del d.P.R. 207/2010 e ss.mm., subire decurtazioni in sede di liquidazione finale in conseguenza dell'applicazione delle penali contrattualmente previste per i casi di inesatto o ritardato adempimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4, c. 2, e 6 del presente contratto.

6. Qualora i pagamenti ritardassero, per motivi imputabili ad ASCIT SPA, oltre il termine stabilito di 120 gg., decorreranno gli interessi per il ritardato

pagamento che saranno calcolati al tasso concordato del 4%.

7. Ai sensi dell'art. 3, c. 8, della l. 136/2010, il presente contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo art. 3.

Art. 4 Durata

1. L'appalto ha la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di scadenza del Contratto Originario.

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del servizio o di ritardo nell'esecuzione delle medesime attività rispetto a quanto previsto dal capitolato, saranno applicate da ASCIT all'Appaltatore le penali, secondo le modalità e nella misura di cui all'art. 6 del presente contratto.

3. La riscossione della penale da parte di ASCIT sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione finale degli importi complessivamente dovuti.

4. ASCIT comunica che in data 13 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre us è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2021 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Ascit S.p.A.- per l'erogazione del servizio e che il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragrupo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente S.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente S.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragrupo.

Tutto ciò premesso si precisa sin d'ora che qualora Retiambiente S.p.A., nella sua funzione di Stazione appaltante per il gruppo espleti una procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio, il presente Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo affidatario nell'esecuzione dei servizi.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

Art. 5 Rinnovo

Nel contratto opzionale la ripetizione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nell'accordo iniziale.

Art. 6 Penali

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura ed il servizio stessi. Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente appalto, è tenuto al

pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione.

In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

1. nel caso di accertamento di inadempienze o comportamenti/episodi comunque lesivi in relazione alle prestazioni da espletarsi nel corso dell'appalto (a titolo esemplificativo non esaustivo: raccolta parziale; mancata o insufficiente reperibilità del R.O.S.; raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico o privato; mancata o insufficiente assistenza agli utenti; documentato comportamento scorretto verso gli utenti e/o documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni; errata gestione dei dati relativi alla tariffa puntuale; altre irregolarità commesse dal personale di servizio, mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, ecc.), ASCIT spa avrà facoltà di applicare all'appaltatore per ogni singolo episodio le opportune penali.

Ogni singola penale sarà pari allo 0,1 per mille dell'importo dell'appalto;

2. In caso di interruzione del servizio, anche parziale, non giustificato da dimostrate cause di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto all'art. 20 (Esecuzione d'ufficio) ed all'art. 24 (Risoluzione del contratto) del Capitolato Speciale d'appalto, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo dell'appalto al giorno.

ASCIT spa potrà applicare le penali previa comunicazione scritta a seguito della quale l'appaltatore potrà, entro 5 gg. (dal ricevimento della comunicazione), produrre eventuali giustificazioni scritte riguardo all'inadempienza riscontrata. Ascit spa valuterà le motivazioni addotte dall'appaltatore e se ritenute infondate (o se non presentate nei termini) avrà facoltà di applicare le penali sopra indicate.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto:

- dalla contabilità mensile del mese di riferimento;
- dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento;
- dalla contabilità del saldo finale;
- dall'importo della cauzione definitiva.

In ogni caso, l'applicazione delle penali non esime l'appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni, ivi compreso il danno all'immagine, o oneri subiti da Ascit in conseguenza degli inadempimenti. È comunque fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 cod. civ..

Art. 7 Obblighi dell'Appaltatore

L'appalto del servizio in oggetto viene affidato dall'Azienda ASCIT S.p.A. ed accettato da **SO. & CO. (Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale**, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente contratto, oltre che prescritte dai seguenti documenti da considerarsi parte integrante ed inscindibile del presente contratto, sia che ad essi sia operato un espresso richiamo sia che ad essi sia effettuato un indiretto riferimento:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Offerta tecnica dell'Appaltatore;
- d) Offerta economica dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è soggetto, inoltre, durante l'esecuzione del servizio, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori, secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto, che si richiamano per

intero. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso. L'Appaltatore deve inoltre ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

3. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'Appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

4. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento del servizio, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

5. L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne ASCIT da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall'attività del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione al servizio oggetto dell'appalto.

6. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 5, è fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere ASCIT sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

7. L'Appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dei Comuni nei quali si svolge il servizio, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

8. L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare ASCIT da ogni responsabilità relativa.

9. In ogni caso, in merito gli obblighi sopra indicati, ASCIT si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 8 Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'appaltatore o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione del servizio, Ascit spa attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le indicazioni del caso.

La Stazione appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari;
- qualora: a) esaurita la fase di controllo emerge la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara; b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione

e/o stipula del contratto;

- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari;
- qualora, dopo l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 6, l'appaltatore continui a comportarsi in modo non conforme agli obblighi contrattuali e non dimostri di rimuovere le cause che hanno portato all'applicazione delle penali stesse;
- in caso di inadempienze gravi da parte dell'appaltatore e/o del personale incaricato del servizio relativamente agli obblighi derivanti dalle vigenti e future normative in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. nonché dalle norme ambientali e di interruzione di pubblico servizio;
- mancata comunicazione in caso di variazione dei mezzi e attrezzature utilizzati per l'esecuzione del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione nei termini prestabiliti;
- in virtù dell'avvio dell'attività del gestore unico Retiambiente S.p.A. ed in attuazione di determinazioni assunte dal medesimo gestore.

Ascit spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore prima della scadenza qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- qualora al momento del servizio l'appaltatore non disponga di personale formato ai sensi dell'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto;
- qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale;
- qualora si verifichino 2 episodi di utilizzo di personale non abilitato;
- qualora si verifichino 2 episodi di mancato espletamento della raccolta programmata in assenza di preventiva e giustificata comunicazione scritta alla committente;
- qualora si verifichino 5 episodi di:
mancata comunicazione in caso di variazione del personale assegnato allo svolgimento del servizio;
comportamento improprio del personale;
mancanza del rispetto delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m. e mancato uso dei D.P.I.;
mancato completamento dei ritiri giornalieri previsti;

esecuzione della raccolta in aree non assegnate o appartenenti ad altri comuni. In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società committente, in forma di lettera raccomandata o altra modalità equivalente, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, la Società procederà all'affidamento del servizio a terzi in danno della Ditta aggiudicataria secondo le procedure concorsuali previste in caso di urgenza.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Ditta aggiudicataria nelle forme prescritte; alla stessa verrà trasmessa copia del nuovo contratto. Alla Ditta

aggiudicataria saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Società rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dai crediti della stessa.

Nel caso di minor spesa nulla competerà alla Ditta aggiudicataria.

L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità, civile e penale, in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta salvo il diritto di Ascit SpA al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 9 Deposito cauzionale

1. L'Appaltatore, obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha presentato regolare quietanza di pagamento del premio per la polizza n.2019/50/2500424, emessa da Società Reale Mutua Assicurazioni, Ag. Lucca, l' 11/01/2019.

2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3. La garanzia definitiva dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinata in caso di prelievo da parte di ASCIT S.p.A. della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena la risoluzione del contratto.

4. La garanzia definitiva è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

5. La cauzione è prestata mediante fideiussione assicurativa.

6. La cauzione definitiva prevede la rinuncia al beneficio della preventiva e escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la cauzione deve essere tempestivamente reintegrata nella misura residua, qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata da ASCIT S.p.A..

7. Lo svincolo della cauzione verrà disposto da ASCIT dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali.

8. La cauzione definitiva permane fino alla completa esecuzione del servizio e previa attestazione di regolare esecuzione da parte direttore dell'esecuzione del contratto. Pertanto la cauzione definitiva cesserà di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 103, c. 5, d.lgs. 50/2016 e ss.mm..

9. La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

10. ASCIT avrà, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Impresa affidataria per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 10 Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, c. 2, della l. 55/ 1990 e ss.mm..

Art. 11 Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in

vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui al c. 1 ed al c. 2 del presente articolo, ASCIT, previa contestazione all'Appaltatore, sospenderà le attività fino a quando non ripristinerà le regolari condizioni normative e retributive. Per dette sospensioni l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né pretendere un risarcimento dalla stazione appaltante. Ne deriverà l'applicazione di quanto previsto all'art. 6, relativamente all'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

4. Trascorsi infruttuosamente 7 (sette) giorni dalla contestazione di cui al comma precedente ASCIT potrà risolvere il presente contratto con facoltà di addebitare all'Appaltatore i danni conseguenti.

Art. 12 Domicilio dell'Appaltatore

In riferimento anche all'art. 18 del Capitolato di Oneri la ditta **SO. & CO. (Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale** elegge domicilio presso la sede amministrativa in Lucca (LU), via Enrico Mattei, n. 293/F.

Art. 13 Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli fiscali e tributari, senza diritto di rivalsa.

Art. 14 Riservatezza

1. L'Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto. L'Impresa si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti di cui si avvalga per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.

2. ASCIT in conformità a quanto indicato nel corso della procedura di gara, tratterà i dati concernenti l'Appaltatore esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali ed in osservanza della normativa applicabile.

3. La sottoscrizione del contratto da parte di **SO. & CO. (Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale** vale quale manifestazione del consenso al trattamento di cui al c. 2 che precede.

Art. 15 Ultimazione del servizio

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni oggetto del servizio, a seguito della quale ASCIT effettuerà i necessari accertamenti, rilasciando, in caso di positivo accertamento, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni mediante verbale redatto in doppio esemplare firmato dal ROS e dall'Appaltatore.

Art. 16 Recesso unilaterale di ASCIT

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, ASCIT si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal

ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora ASCIT si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

4.1.) prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal ROS;

4.2.) spese sostenute dall'Appaltatore;

4.3.) un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

5. L'Appaltatore rinuncia espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671, cod. civ..

Art. 17 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita da ASCIT e dall'Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965, cod. civ..

2. La proposta di transazione può essere formulata:

a) dall'Appaltatore, per essere sottoposta all'esame di ASCIT;

b) da ASCIT, e rivolta all'Appaltatore, sentito il Responsabile del Procedimento.

3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 18 Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente art. 16 è devoluta alla competenza del Foro di Lucca.

2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal codice del processo amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 19 Norme di rinvio

1. L'Appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente contratto, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché di tutta la normativa statale e regionale di settore vigente.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla disciplina generale del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 20 Codice Etico

L'Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;

- non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati; - impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;

- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili; - di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);

- non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti

quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al D. Lgs231/01 a carico di Ascit S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01.

- impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nel Codice Etico, nel Modello 231 e nella Politica Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza e Prevenzione della Corruzione di Ascit, garantendo azioni e comportamenti basati su criteri di trasparenza, correttezza e integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo di corruzione.

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Ascit S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Ascit S.p.A.

**Per SO. & CO. (Consorzio per la
Cooperazione e la solidarietà)
Consorzio di Cooperative Sociali
Società Cooperativa Sociale**

Il Presidente del CdA

Il Presidente del CdA

Alessio CIACCI

Daniele LAPICCIRELLA

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli art.: 4 (durata del contratto), 6 (Penali), 7 (Obblighi dell'appaltatore), 8 (responsabilità ed obblighi dell'appaltatore derivanti da rapporto di lavoro) 16 (recesso unilaterale di Ascit), (risoluzione del contratto), 9 (deposito cauzionale), 10 (divieto di cessione del contratto), 18 (devoluzione delle controversie non risolvibili per via transattiva), 20 (codice etico).

**Per SO. & CO. (Consorzio per la Cooperazione e la
solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali Società
Cooperativa Sociale**
Il Presidente del CdA

Daniele LAPICCIRELLA